

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
SESAG SOCIETA'
COOPERATIVA A MUTUALITA'
PREVALENTE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VENAFRO IS VIA NICANDRO IOSSO
6

Numero REA: IS - 38807

Codice fiscale: 00877320945

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-11-2015 - Statuto completo	2
--	---



Studio Notarile
Prof. Antonio Ventriglia
c.f.: vntntn52p15e791j

ALLEGATO "A"

AL REPERTORIO NR.66.180

ALLA RACCOLTA NR.28.256

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - Costituzione e denominazione

1. È costituita, ai sensi dell'art. 1 lett. "a" della legge 381/91, con sede nel Comune di venafro, nella Provincia di Isernia, la società cooperativa denominata **"Cooperativa Sociale SESAG Società Cooperativa a mutualità prevalente ONLUS"**.
2. La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località.
3. La cooperativa è O.N.L.U.S. di diritto, per il disposto del Decreto Legislativo n.460/97.
4. La cooperativa, pertanto utilizzerà sui propri documenti ufficiali la dizione **"Cooperativa Sociale SESAG Società Cooperativa a mutualità prevalente ONLUS"**.

Art.2 - Durata

1. La società cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

- ARTICOLO 3 Scopo mutualistico** - La società cooperativa ai sensi della legge 381/91, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. Avendo scelto di operare ai sensi della lettera "A" della legge citata, e cioè nei settori sociale, socio-sanitario e sanitario, in relazione al combinato disposto del Decreto Legislativo n° 460/97, ed alla scelta di settore, si richiama la condizione di svantaggio come potenziale denominatore comune di tutti gli utenti possibili, che se non in condizione di svantaggio, non avrebbero esigenza di usufruire dei servizi della Cooperativa diretti, o di quelli che si preveda di gestire in conto terzi.
2. Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone lo svolgimento di attività sociali, socio-sanitarie e sanitarie.
 3. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
 4. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra società cooperativa e soci.
 5. Tali regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo, devono

essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee che modificano le norme che regolano la vita della società.

6. La società cooperativa può operare anche con terzi non soci.

7. La cooperativa, anche al fine di garantire il raggiungimento dell'oggetto sociale, collabora con altre cooperative ed organismi del Terzo Settore prevedendone, se del caso, la possibile compartecipazione.

ARTICOLO V - Oggetto sociale

1. Considerata l'attività mutualistica, così come definita all'articolo precedente, e meglio schematizzata all'articolo 36 del presente Statuto, la società che ha scelto di operare ai sensi della lettera "A" della legge 8 novembre 1991 n° 381, intende operare in modo prevalente per la realizzazione di attività sociali, socio-sanitarie, e sanitarie, con la fornitura di servizi anche a strutture terze sia pubbliche che private. Si considera l'elenco a seguire solo a titolo esemplificativo delle possibilità operative che si intendono perseguire, dettagliando che quanto non identificabile come fra le attività prevalenti, sia da intendersi come attività connessa o collegata; da attivare anche con ipotesi di contabilità separata, se prevista dalla normativa vigente, anche in tema di i.v.a.; adeguando, altresì, nel tempo l'operato della cooperativa alla normativa vigente al tempo di realizzazione delle iniziative future.

Promuovere iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione sulla fruizione dei servizi offerti alla collettività da soggetti pubblici e privati sui temi della salute e della qualità della vita, con forte orientamento alla prevenzione dei fenomeni degenerativi di tipo fisico, psichico e/o sociale.

Promuovere campagne di sensibilizzazione attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, workshops, concorsi, festival, esposizioni ed altri momenti di aggregazione, anche e solo al fine di finanziare le attività sociali della cooperativa, e sempre come attività marginali rispetto a quelle ordinarie.

Promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare, prevalentemente, la competenza tecnica dei propri soci operatori ed in modo marginale dei terzi, nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della Unione Europea.

Promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi presso scuole, enti pubblici e privati sui temi sopra indicati, strettamente connessi all'oggetto sociale.

Svolgere attività di produzione, pubblicazione e diffusione editoriale e multimediale di materiale formativo ed informativo, pubblicazioni, libri, riviste ed opuscoli inerenti l'oggetto sociale.

Svolgere attività culturali nell'ambito delle arti visive, della musica, del teatro, dell'ambiente, della comunicazione, del lavoro, del tempo libero, delle tematiche sociali, nonché iniziative sportive e ricreative, sempre connesse all'attività primaria scelta dalla società.

Realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra enucleate, anche mediante pubblicazioni e strumenti multimediali.

Acquisire e/o gestire immobili ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui al presente oggetto sociale, con l'eventualità di annettervi esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione, che accrescano il benessere ed il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere.

Erogare servizi quali il confezionamento e la vendita di bomboniere, il catering, la somministrazione di alimenti e bevande, l'installazione di macchine automatiche per la distribuzione di vivande e/o prodotti vari; sempre come attività marginale a quella primaria.

Svolgere attività di vendita in proprio o per conto di enti e consorzi di appartenenza dei beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale, ipotizzando la costituzione di apposite "Botteghe equo-solidali", che siano riferimento e stimolo per i Gruppi di Acquisto Solidale presenti e/o da istituire sul territorio di riferimento della cooperativa, anche aderendo a circuiti nazionali di solidarietà e di servizio.

Promuovere gruppi di acquisto, nonché l'erogazione di tutti i servizi utili alla loro crescita.

Promuovere iniziative di turismo responsabile, organizzando, visite guidate a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico o sociale; sempre e solo ad esclusivo vantaggio dei soci, dei lavoratori, e degli utenti della cooperativa; anche in possibile convenzione con scuole pubbliche e/o private di ogni ordine e grado.

Promuovere lo svolgimento di attività volte a favorire in particolare la diffusione dell'editoria e della multimedialità, sostenendo ed incentivando le produzioni sperimentali, indipendenti e di qualità, nazionali e non, sempre nello spirito dell'oggetto sociale della società, ed in modo marginale alle attività primarie.

Promuovere attività di ricerca economica e sociale nell'ambito delle aree di intervento della cooperativa e la pubblicazione dei relativi risultati su appositi libri, sulle riviste, sui giornali, sui quaderni, o su altri supporti, anche multimediali, che la società potrà porre in essere nel corso della sua esistenza.

Realizzare un ufficio/stampa, con la redazione di una rassegna stampa tematica, ed un ufficio per le relazioni con il pubblico.

Promuovere e/o gestire strutture di pronta accoglienza, di comunità alloggio, e centri diurni polivalenti; attività di assistenza domiciliare; fornitura di pasti, anche a domicilio: il tutto direttamente, o anche in conto terzi.

Promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale e ricreativa; centri sociali di lettura, e centri informagiovani.

Promuovere e gestire residenze sanitarie, e/o gestirne i servizi presso terzi.

Fornire servizi di gestione amministrativa e di logistica funzionale;

gestire centrali di telesoccorso; servizi di telemedicina, con particolare attenzione a quelli di telecardiologia; gestire servizi complessi di segretariato sociale.

Promuovere e/o gestire campagne di sensibilizzazione e di raccolta di fondi per le attività sociali della cooperativa, anche attraverso l'offerta di spettacoli teatrali, cinematografici, di mostre, di viaggi di istruzione, etc.; istituendo un apposito settore di fund raising. La cooperativa potrà altresì effettuare:

a) La commercializzazione di prodotti alimentari e non alimentari in genere, con prevalenza di quelli provenienti dal circuito equo e solidale; sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale, sia di carattere artigianale che non, sempre in modo connesso e marginale all'attività primaria, ed in aiuto e supporto ai gruppi di acquisto solidale.

b) Sempre e solo come attività connesse alle attività di recupero di Comunità alloggio, e/o di Laboratori Protetti, condurre attività agricole e forestali nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con lo svolgimento di ogni attività legata alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa primaria ed elementare trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette.

c) Erogazione di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari a privati, imprese e non, ed in particolare ad enti pubblici, quali Comuni, Province, regioni, Aziende Sanitarie, Comunità Montane, Consorzi ed Unioni dei Comuni, ecc. La Cooperativa può svolgere ogni tipo di servizio sociale, socio-sanitario e sanitario, anche domiciliare, che se previsto sia realizzato con personale medico e paramedico; ed inoltre: trasporto disabili; servizi di facchinaggio ospedaliero come barellieri, portavivande, servizi di lavanderia, di mensa ed ogni tipo di servizio connesso alla gestione di presidi sanitari, socio-sanitari e/o sociali che leggi speciali non riservino ad altro modelli di operatività.

d) Servizi di tipo amministrativo, segreteria, sportellaggio, portierato, servizi di archiviazione ed elaborazione dati, che sia sempre interno alle strutture già menzionate nel comma precedente.

e) Attività connesse all'uso di apparecchiature informatiche, ed in particolare la gestione computerizzata di attività aziendali; fornitura di servizi informatici gestionali; servizi di trascrizione, di registrazione e battitura testi, sempre all'interno e/o in supporto alle strutture ed ai servizi già menzionati al comma "c" del presente articolo.

f) Piccola attività di manutenzione del verde e di ordinaria manutenzione edilizia; piccola attività di manutenzione di carpenteria in legno e metallica; piccole lavorazioni e manutenzioni di qualsiasi natura e genere: idrauliche, elettriche, di imbiancatura, muratura e falegnameria, sempre all'interno e/o a supporto delle strutture con le quali si abbia rapporto convenzionale e/o di gestione diretta.

g) La gestione di ufficio studi e ricerche sui temi della Cooperazione sociale, della Cooperazione internazionale e del Terzo Settore, anche a vantaggio di cooperative ed organismi con cui si abbia rapporto di

collaborazione istituzionale, per azioni comuni, per progettazione incrociata, per adesione a consorzi, per collaborazione in Gruppi Cooperativi Paritetici, o per semplice iscrizione ad analoga Centrale Cooperativa. Lo studio, e la messa a disposizione dei risultati delle ricerche, prevedendo anche approfondimenti in tema di Privacy, di sicurezza sul posto di lavoro, sul controllo ambientale e sulla progettazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche; ed in ogni caso su quei temi comunque connessi alle attività primarie, all'oggetto sociale, a quanto si ritenga utile ai fini del benessere e della qualità della vita in genere, visti come obiettivi primari e sostanziali all'agire cooperativo.

2. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per le quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi; così come verranno richieste le specifiche autorizzazioni di settore, per specifiche lavorazioni.

3. La società cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in associazione temporanea d'impresa e/o di scopo, per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; con gli stessi enti potrà realizzare accordi e/o convenzioni diverse, ma in linea con la normativa vigente.

4. La società cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative e integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

5. La società cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

6. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa agli scopi sociali sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni, e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti ad ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., le Fondazioni bancarie, le Fondazioni Private, le banche private e d'affari, sottoscrivere accordi di programma, protocolli di intesa, promuovere ed aderire a Consorzi; realizzare cioè quanto sia utile, e non contrario alla legge, per raggiungere gli scopi prefissati.

7. La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

8. La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'art. 2545-septies del codice civile vigente, e

delle successive modificazioni ed integrazioni.

9. La cooperativa aderirà alla struttura periferica di categoria della associazione nazionale Federsolidarietà - Confcooperative.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Specificazione

1. ogni socio sarà iscritto in una apposita sezione del libro soci, in base all'appartenenza ad una delle categorie dettagliate a seguire. All'occorrenza, verranno creati distinti libri per le varie categorie.

Art. 5 bis - Soci cooperatori

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per loro capacità effettiva di lavoro prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la società cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della società cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

b) soci volontari che prestano attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci, ed obbligati al versamento di una sola quota sociale.

3. Salvo diversa e specifica determinazione dell'organo amministrativo, non possono essere soci quei lavoratori che esercitino in proprio imprese identiche o affini; o partecipino a società che, secondo la valutazione dell'organo suddetto si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la società cooperativa.

4. Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società cooperativa, se tali figure non siano invece necessarie per i servizi gestiti in conto terzi.

Art. 6 - Categoria speciale di soci cooperatori in formazione.

1. La società cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

2. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria specia-

le in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

3. L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della società cooperativa.

4. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- nel rispetto del limite massimo di legge, al momento fissato in cinque annualità, e del principio di parità del trattamento, la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della società cooperativa;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento di quello previsto per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

5. Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'art. 5 bis, comma 2, lett. a), può essere erogato il ristoro, previsto dall'art. 17 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.

6. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare in assemblea altri soci.

7. Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della società cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 7.

8. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 11.

9. Di massima, e con maggior dettaglio nell'apposito regolamento, al socio speciale in formazione, che a normativa attuale non può superare un terzo dell'intera compagine sociale, verranno erogate le competenze previste dalla attuale normativa per i contratti di inserimento.

Art. 6 bis - soci non cooperatori

1. soci sovventori

possono essere ammessi alla cooperativa i soci sovventori di cui all'art.4 della legge 31.01.1992 n° 59, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali soci, potranno avere sino a 5 voti individuali in fase di assemblea, ma la somma di tutti i voti esprimibili da tale categoria di soci, non sarà superiore ad un terzo dei voti esprimibili

dall'intera compagine sociale.

2. altri soggetti
possono essere ammessi come soci non cooperatori, e pertanto anche come soci sovventori, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli enti pubblici ed altri soggetti economici con personalità giuridica, che siano in grado di collaborare al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa, sempre che la stessa abbia un numero di soci superiore od eguale a nove.

Art. 7 - Domanda di ammissione

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
 - b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
 - c) l'indicazione della categoria cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;
 - d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
 - e) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
2. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

4. L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle richieste non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

6. L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

7. Se la domanda è presentata da società, associazione od ente, oltre a quanto previsto nei precedenti punti d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e l'eventuale partita i.v.a.;
- b) la delibera dell'organo competente alla presentazione della domanda di ammissione e di assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

d) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ad esclusione degli enti pubblici;

e) copia dell'ultimo bilancio approvato;

f) l'identità della persona che rappresenterà il soggetto giuridico istante, e di un suo eventuale sostituto.

8. Se di necessità, l'organo amministrativo potrà richiedere ulteriore documentazione che possa essere utile ad una migliore identificazione del socio richiedente l'ammissione.

Art. 7 bis - quote sociali

1. Il valore di ciascuna quota non può essere inferiore ad euro 100,00 (cento) e non può superare il limite massimo previsto dalla legge.

2. Chi desidera divenire socio della Cooperativa, dovrà sottoscrivere almeno una quota di importo non inferiore ad euro 100,00 (cento/00).

3. All'atto della domanda di iscrizione va effettuato l'integrale versamento della quota sottoscritta.

Art. 8 - Diritti e obblighi del socio

1. I soci hanno diritto di:

a) partecipare alle deliberazioni dell'assemblea e alla elezione delle cariche sociali; con le limitazioni previste per i soci speciali, se presenti;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni sulla gestione sociale;

d) ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

2. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- il capitale sottoscritto;
- la eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo, e quant'altro previsto ai commi sette ed otto dell'articolo 7 bis del presente statuto;

b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali e astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della società cooperativa;

c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

3. Per tutti i rapporti con la società cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo dieci giorni dalla ricezione della relativa

comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla società cooperativa.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio e intrasferibilità della quota

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

2. Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società cooperativa.

Art. 10 - Recesso del socio

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la società cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;
- d) decorsi due anni con un preavviso di tre mesi.

2. Il socio che intende recedere dalla società cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'organo amministrativo.

3. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolve di diritto con la stessa data del rapporto sociale.

4. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

5. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 - Esclusione

1. L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società cooperativa;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o inerenti al rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società cooperativa. La condizione di morosità scatta al sessantesimo giorno successivo alle scadenze fissate dall'atto costitutivo e dal presente statuto; oltre che dalle deliberazioni dell'organo amministrativo e/o da quelle fissate a vario titolo dalle decisioni dei soci.

f) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

2. Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

3. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

4. L'esclusione diventa operante a far data dalla contestuale comunicazione del provvedimento e annotazione sul libro soci da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione

1. Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 - Liquidazione

1. I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 18, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-*quinquies*, comma 3, del codice civile.

3. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 - Morte del socio

1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti di averne diritto.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

1. La società cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

2. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo a un'apposita riserva indisponibile.

3. Il socio che cessa di far parte della società cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un

anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

4. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

5. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 - Patrimonio

1. Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna del valore minimo di euro 100,00 (cento/00);

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 17 - Ristorno

1. L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote.

2. Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3.

Art. 18 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

3. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei limiti e alle condizioni previsti dal comma 2 dell'art. 2364 codice civile, richiamato dall'art.2478 bis C.C., e da successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) a eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 59/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

d) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e)

dell'art. 16.

5. L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 19 - Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 del collegio sindacale e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le deliberazioni di cui all'art. 17 dello statuto;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

3. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

4. In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d), e) ed f), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 21.

Art. 20 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

1. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

2. Le trasmissioni ai soci e dai soci, potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

3. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al pre-

sente articolo, se iscritto a libro soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto; ferme restando le limitazioni previste per i soci speciali.

4. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

5. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 21 - Assemblea

1. Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d), e) ed f) del precedente art. 19 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

2. L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

3. La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

4. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 22 - Costituzione e quorum deliberativi

1. L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

2. Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d), e) ed f) dell'art. 19 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.

3. Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole dei tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.

Art. 23 - Elezione cariche sociali

1. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 24 - Voto

1. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

2. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

3. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

4. Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci, ad esclusione dei soci speciali.

5. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 25 - Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo e in sua assenza dal vicepresidente, e in assenza anche di questi dalla persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei voti presenti.

2. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 25 bis - Assemblee Territoriali

1. Al fine di permettere la più agevole partecipazione dei soci ai momenti decisionali, è facoltà dell'organo amministrativo, il convocare distinte assemblee territoriali, nei luoghi di lavoro e/o in prossimità di essi. Le modalità saranno le stesse indicate nel presente statuto, ed in ogni assemblea si eleggerà un delegato, come portatore delle decisioni ivi assunte. Lo stesso potrà essere altresì portatore di deleghe di mandato, per argomenti di interesse generale, che ad horas si dovessero affrontare nell'assemblea generale. I soci volontari, ed i soci sovventori, potranno scegliere il luogo di partecipazione, anche solo come osservatori, ma se già votanti in assemblea territoriale, non potranno ripetere l'espressione di voto, salvo esprimersi se consultati.

Art. 26 - Amministrazione

1. La società cooperativa è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

2. Qualora la decisione dei soci provveda a eleggere un consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto dal presidente, dal vicepresidente e da un numero di consiglieri variabile da uno a cinque, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

3. La nomina del presidente o vicepresidente è effettuata dal consiglio di amministrazione nella prima riunione.

4. L'amministrazione della società cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché l'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci.

5. Gli amministratori hanno durata illimitata fino a revoca.

Art. 27 - Competenze e poteri degli amministratori

1. Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge e dallo statuto.

2. Il consiglio di amministrazione, o l'amministratore unico, possono

delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle non

delegabili per legge, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi componenti, oppure a un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Tale delega può essere indirizzata anche verso un non socio, che assuma l'incarico di direttore generale della cooperativa, nel rispetto dell'art. 2381 del codice civile in tema di S.p.a. che contiene la disciplina organica della materia.

3. Il Direttore Generale, il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

4. Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire all'amministratore unico, o agli amministratori, ed all'eventuale collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione; nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società cooperativa.

Art. 28 - Convocazioni e deliberazioni

1. L'organo amministrativo, se costituito, è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

2. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

3. Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 29 - Integrazione del consiglio

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal comma 1 dell'art. 2386 del codice civile in materia di S.p.a., purché la maggioranza sia sempre costituita da soci e comunque amministratori nominati dall'assemblea.

2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

3. In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 - Compensi agli amministratori

1. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'amministratore unico, agli amministratori, ed ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'amministratore unico, o al consiglio di amministrazione determinare il compenso dovuto ai soci e/o non soci, ai quali siano affidati compiti specifici.

Art. 31 - Rappresentanza

1. L'amministratore unico o il presidente dell'organo amministrativo hanno la rappresentanza della società cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

2. L'amministratore unico o il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti; ma anche come anzi citato, delegare la gestione complessiva della società ad un comitato esecutivo, o ad un Direttore Generale; sempre con le limitazioni di delega previste dall'art.2381 del codice civile vigente.

3. La delega generale di cui al punto "2", comprende i poteri di firma e di rappresentanza, anche in giudizio.

Art. 32 - Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il presidente.

2. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

3. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

4. Essi sono rieleggibili.

5. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 - Scioglimento anticipato

1. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 34 - Devoluzione patrimonio finale

1. In caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 18, lett. c), ai ristorni maturati e deliberati; oltre che ai dividendi, se spettanti, nei limiti di legge.

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 59/92, o come altrimenti fissato dalla normativa vigente al momento dello scioglimento della società.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 - Regolamenti

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società cooperativa e i soci determi-

nando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni di eventuali comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 35 bis - Controversie - Conciliazione

1. Salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che:

a) insorgano fra soci, o tra soci e società; anche quando sia oggetto di controversia la qualifica di socio;

b) vertano sulla validità delle delibere assunte da un organo della società, comprese quelle di esclusione di un socio;

c) siano promosse da amministratori, liquidatori o sindaci; o se diversamente promosse nei loro confronti;
saranno affidate in via primaria ed esclusiva alla conciliazione stragiudiziale fra le parti.

2. Su richiesta di una delle parti, o in forma congiunta, verrà interessato il servizio di conciliazione predisposto presso le Camere di Commercio del territorio in cui la cooperativa ha sede legale; in via alternativa e secondaria quello predisposto presso altri Enti pubblici e privati, accreditati presso il Ministero competente, che deciderà in via definitiva la controversia oggetto del contenzioso, con un termine perentorio di centottanta giorni dalla prima seduta.

3. Nella ipotesi di mancato accordo entro il termine fissato; o in caso di assenza ripetuta di una delle parti al contraddittorio, il tentativo di conciliazione si da per espletato, e su richiesta ed oneri della parte istante, o assente alle sedute di conciliazione si potrà, come ultima istanza riferirsi alla cognizione di arbitri irrituali.

Art. 35 ter - Controversie - Arbitrato irrituale

1. Nelle ipotesi previste dal comma terzo dell'art. 35 bis del presente statuto, la parte istante potrà richiedere la nomina di un arbitro alla associazione nazionale delle cooperative presso cui la società è iscritta. Lo stesso deciderà come giudice monocratico se la controversia avrà un valore pari o inferiore a diecimila euro (10.000,00). L'arbitro, omettendo ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio, decide inappellabilmente - salvo le eventuali impugnative giudiziarie - entro sessanta giorni dalla sua nomina, le sorti della controversia. Se la parte istante risulta altresì soccombente, ad essa verranno attribuiti tutti gli oneri della controversia. In ipotesi diverse, è facoltà dell'arbitro definire un criterio di ripartizione delle spese dell'arbitrato.

2. Gli arbitri, gli esperti coinvolti nella conciliazione dalle parti, gli eventuali periti di parte, all'atto di accettazione della nomina e/o dell'incarico, sottoscriveranno di attenersi alle tariffe previste dalla normativa per i conciliatori stragiudiziali operanti presso le Camere di Commercio.

Art. 35 quater - clausola compromissoria

1. Quanto previsto agli articoli precedenti circa la definizione delle

controversie, si estende a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

Art. 36 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

1. È vietata la distribuzione di dividendi oltre i limiti di legge.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società cooperativa.
3. Con la cessazione della società cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 18, comma 4, lett. c), degli eventuali ristorni deliberati, nonché dei dividendi, non oltre i limiti di legge, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 37 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, e/o dai regolamenti di successiva approvazione, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91; quelle adottate dalla regione in cui la società realizzerà i suoi interventi operativi; quelle generali sulla cooperazione, in quanto applicabili; e le successive modificazioni ed integrazioni dell'intero contesto legislativo e regolamentare di riferimento, che il legislatore vorrà adottare a completamento del quadro normativo. In primis, se di maggior favore, ed in quanto compatibili, si intendono adottate tutte le disposizioni di legge relative alla cosiddetta "impresa sociale".
2. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

firmato: Salvatore Bilancio

firmato: **Notaio Antonio Ventriglia - Impronta del Sigillo**

21 di 21